

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018**

**667/2018/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS,  
PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046<sup>a</sup> riunione del 18 dicembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 settembre 2014, 437/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 437/2014/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 774/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 774/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dal 1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 859/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 859/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 645/2018/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 1, della RTDG, prevede che l’Autorità definisca e pubblichi, entro il 15 dicembre 2018, i seguenti valori riferiti all’anno 2019:
  - le tariffe obbligatorie e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
  - le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale (di seguito: opzioni tariffarie gas diversi);
  - le componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relative al servizio di distribuzione;
  - le componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relative al servizio di misura del gas naturale;
  - la tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- l’articolo 4, della RTDG, definisce i criteri per le decorrenze delle rettifiche relative a dati patrimoniali e dati fisici ai fini tariffari.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:
  - l’articolo 40, comma 1, della RTDG, prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa

- obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
- l’articolo 40, comma 2, della RTDG, prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo articolo 41 della medesima RTDG e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari;
  - l’articolo 40, comma 3, della RTDG, individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria;
  - l’articolo 40, comma 4, della RTDG, prevede che l’elemento  $\tau_1(dis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
  - l’articolo 40, comma 5, della RTDG, stabilisce che l’elemento  $\tau_3^f(dis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6 della RTDG e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall’applicazione delle quote fisse di cui all’articolo 40, comma 4, della medesima RTDG;
  - l’articolo 40, comma 7, della RTDG, prevede che l’elemento  $\tau_1(mis)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
  - l’articolo 40, comma 8, della RTDG, stabilisce che l’elemento  $\tau_1(cot)$  della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;
  - l’articolo 40, comma 9, della RTDG, stabilisce che, le componenti  $\tau_1(dis)$  e  $\tau_1(mis)$  sono articolate nei seguenti scaglioni:
    - o classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6;
    - o classe di gruppo di misura superiore a G6 e inferiore o uguale a G40;
    - o classe di gruppo di misura superiore a G40;
  - le componenti  $\tau_1(mis)$  della tariffa obbligatoria di cui al precedente alinea sono fissate in modo da riflettere il costo medio dei gruppi di misura di ciascuna delle classi di cui al punto precedente e le componenti  $\tau_1(dis)$  sono determinate con criteri analoghi a quelli utilizzati per l’articolazione delle componenti  $\tau_1(mis)$ ;
  - l’articolo 45, della RTDG, fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale;
  - in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi:

- l'articolo 64, comma 3, della RTDG, stabilisce che rientrano nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal naturale gestite in concessione che servano almeno 300 punti di riconsegna;
- l'articolo 65, comma 2, della RTDG, prevede che, ai fini della determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete sia calcolata in base ai valori riportati nella Tabella 5 della RTDG;
- l'articolo 65, comma 3, della RTDG, stabilisce che le opzioni tariffarie gas diversi riflettano i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, e siano differenziate per ambito gas diversi;
- il medesimo articolo della RTDG, prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano composte dalle componenti  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau_1(mis)$ ;
- l'articolo 66, comma 1, della RTDG, stabilisce che nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applichi opzioni tariffarie gas diversi liberamente determinate.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa  $TVD$  relativi al servizio di distribuzione, riportate nella Tabella 4 e nella Tabella 5 della RTDG:
  - l'articolo 47, della RTDG, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti  $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$  e  $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$  a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, si applichino:
    - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
    - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 11, comma 1, della RTDG per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali;
    - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 19 della RTDG, per le gestioni d'ambito;
    - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
  - l'articolo 49, della RTDG, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della componente  $t(dis)^{avv}$  a copertura dei costi operativi nelle località in avviamento, riportata nella Tabella 5 della RTDG, si applichino:
    - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
    - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del

- quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- l'articolo 52, della RTDG, prevede che l'aggiornamento della componente  $t(cen)_i^{cap}$  a copertura dei costi di capitale centralizzati, riportata nella Tabella 5 della RTDG, sia effettuato in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - i criteri di aggiornamento annuale delle componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa *TVD*, relativa al servizio di distribuzione, e della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, sono disciplinati dagli articoli 53 e 54 della RTDG, tenendo conto dei criteri di valutazione dei nuovi investimenti e delle disposizioni in materia di dismissioni di gruppi di misura disciplinati rispettivamente dall'articolo 56 e dall'articolo 57 della RTDG;
  - in relazione all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi della tariffa *TVM*, relativa al servizio di misura, e della tariffa *COT*, relativa al servizio di commercializzazione, riportate nella Tabella 5 della RTDG:
    - l'articolo 50, della RTDG, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti  $t(ins)_i^{ope,b}$ ,  $t(rac)_i^{ope}$  e  $t(cot)_t$ , a copertura dei costi operativi dei servizi di misura e commercializzazione, si applichino:
      - il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
      - il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, di cui all'articolo 11, comma 2, della RTDG;
      - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamento del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
    - l'articolo 51, della RTDG, prevede che l'aggiornamento annuale della quota parte della componente  $t(ins)_i^{ope,v}$  a copertura dei costi operativi di base, riportata nella Tabella 5 della RTDG, sia effettuato applicando le regole previste dall'articolo 50, della RTDG, per la componente  $t(ins)_i^{ope,b}$  e le regole previste dall'Articolo 15 in relazione alla maggiorazione  $\Delta CVER_{unit,t}$ , destinata alla copertura degli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione;
    - l'articolo 15, comma 3, della RTDG, prevede che il valore della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$ , per gli anni tariffari 2018 e 2019, sia assunto pari a zero e che, per tali anni, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli *extra*-costi connessi con l'estensione degli obblighi di verifica siano riconosciuti a consuntivo;

- l'articolo 29, comma 2, della RTDG, prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sono riconosciuti a consuntivo, prevedendo un tetto ai riconoscimenti tariffari;
- in relazione all'aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie gas diversi, l'articolo 67, della RTDG, prevede che l'Autorità aggiorni annualmente le componenti  $ot_1$ ,  $ot_3$  e  $\tau_1(mis)$  in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat è risultato pari a 0,85%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat è pari a 0,60%;
- con la deliberazione 639/2018/R/COM è stato aggiornato il livello del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2019.

#### CONSIDERATO CHE:

- in data 19 novembre 2018 si è chiusa la raccolta dai dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2019;
- in relazione ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, delle 73 imprese distributrici che hanno partecipato alla raccolta:
  - 33 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
  - 31 imprese distributrici hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2017, in tutte le località gestite un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
  - 9 imprese distributrici non hanno trasmesso alcun dato;
- sulla base delle informazioni a disposizione della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, dell'Autorità, delle 10 imprese che non hanno trasmesso alcun dato:
  - le imprese TECNIGAS S.r.l. – ID 381, QUATTROPETROLI S.p.a. – ID 669, LAMPOGAS EMILIANA S.r.l. – ID 1183, BRAGAS S.r.l. – ID 1623, SATO S.r.l. – ID 1626 e LIGURIA GAS S.r.l. – ID 1843 risultano servire, negli anni precedenti, località con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
  - l'impresa LUNIGAS I.F. S.p.a. – ID 457 risulta servire negli anni precedenti un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nelle località BORGO A MOZZANO (LU) – ID Località 7891, MINUCCIANO (LU) – ID Località 5740, PONTREMOLI (MS) – ID Località 5738, LICCIANA NARDI (MS) -

ID Località 5737, FOSDINOVO (MS) - ID Località 5736, FIVIZZANO (MS) - ID Località 5735, COMANO (MS) - ID Località 5734 e AULLA (MS) - ID Località 5731;

- l'impresa ULTRAGAS C.M. S.p.a. – ID 793 risulta servire, negli anni precedenti, un numero di punti di riconsegna superiore a 300 nella località TORRE ORSAIA (SA) - ID Località 5796;
- l'impresa distributrice ESSENERGIA Sas – ID 14505, per la quale con deliberazione 437/2014/R/GAS sono state determinate le opzioni tariffarie gas diversi e le condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti per gli anni dal 2003 al 2013, non ha ad oggi reso disponibili informazioni che consentano di stabilire se la medesima sia oggetto degli obblighi previsti in materia tariffaria dalla RTDG;
- per l'impresa BRIONGAS S.r.l. – ID 90, che svolge il servizio di fornitura di gas diversi dal naturale in alcuni Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi, con deliberazione 859/2017/R/GAS sono state confermate in via provvisoria, per l'anno 2018, le opzioni tariffarie gas diversi approvate per il 2017 in quanto, a seguito della perdita di numerosi utenti per effetto di tali eventi sismici, la medesima impresa BRIONGAS S.r.l. – ID 90 risultava servire meno di 300 punti di riconsegna;
- l'impresa BRIONGAS S.r.l. – ID 90 ha confermato, nell'ambito della raccolta dati, la situazione di cui al precedente punto anche per l'anno 2019.

#### CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
  - l'articolo 59, comma 2, della RTDG, prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
  - l'articolo 59, comma 3, della RTDG, stabilisce che condizioni necessarie perché l'Autorità riconosca i maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG sono che il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 159/07 e che la concessione sia scaduta;
  - l'articolo 59, comma 5, della RTDG, dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
  - nel caso in cui il coefficiente  $GP_i$ , di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG, assuma valore pari a 1, ovvero il valore di  $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ , cui al medesimo comma della RTDG, sia pari a 0, ovvero l'impresa distributrice

non abbia indicato l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ( $COL_{c,i}$ ) all'atto dell'invio dei dati tariffari, il valore di  $COL_{c,i}$  assume valore pari a zero;

- l'articolo 59, comma 6, della RTDG, prevede che l'impresa distributrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, denominata *canoni comunali*, di cui è data separata evidenza in bolletta;
- il medesimo articolo 59, comma 6, della RTDG, stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti  $COL_{c,i}$  per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno  $t$ , sulla base della miglior stima disponibile;
- l'articolo 59, comma 7, della RTDG, prevede che, nell'istanza di cui all'articolo 59, comma 2, della RTDG, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente  $COL_{c,i}$ ;
- come indicato nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
- la documentazione prodotta non è valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
  - o produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
  - o produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
  - o mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
  - o mancanza nella documentazione prodotta dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi;
- 10 imprese distributrici hanno presentato, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2019, nuova istanza per l'applicazione della componente *canoni comunali* di cui all'articolo 59, comma 6, della RTDG, con riferimento a 27 località, indicando gli elementi per il calcolo

dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della RTDG e, in coerenza con quanto indicato nella considerata, alla definizione e alla pubblicazione dei valori, validi per l'anno 2019, relativi a:
  - tariffe obbligatorie e importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
  - opzioni tariffarie gas diversi;
  - componenti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale centralizzati della tariffa di riferimento *TVD*, relativa al servizio di distribuzione;
  - componenti a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento *TVM*, relativa al servizio di misura del gas naturale;
  - tariffa di riferimento *COT*, relativa al servizio di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
- in relazione alla determinazione delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione del gas naturale:
  - tenere conto delle rettifiche di dati patrimoniali e fisici, secondo le decorrenze di cui all'articolo 4 della RTDG;
  - in coerenza con l'approccio adottato per la determinazione delle tariffe obbligatorie negli anni 2014-2018, al fine di incrementare la stabilità delle tariffe, prevedere che i volumi di gas rilevanti utilizzati nelle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell'ultimo quadriennio disponibile;
  - nel dimensionamento della componente  $\tau_1(mis)$  della tariffa obbligatoria tenere conto di una stima degli oneri previsti per la copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche e dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 29 della RTDG;
- determinare le opzioni gas diversi secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti, con riferimento all'impresa LUNIGAS I.F. S.p.a. – ID 457 per la regione Toscana, all'impresa ULTRAGAS C.M. S.p.a. – ID 793 per la regione Campania e all'impresa ESSENERGIA Sas – ID 14505 per la regione Lazio;
- prevedere che per l'impresa BRIONGAS S.r.l. – ID 90, siano confermate, in via provvisoria, le opzioni tariffarie gas diversi approvate per il 2017 con la deliberazione 774/2016/R/GAS, e confermate per l'anno 2018 con deliberazione 859/2017/R/GAS, in attesa che siano svolti opportuni approfondimenti con la medesima impresa sull'applicazione dell'articolo 64, comma 3, della RTDG.

#### RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07:
  - procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui all'articolo 59, comma 4, della RTDG per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e completa documentazione;
  - prevedere che qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 59, comma 2, e dall'articolo 59, comma 3, della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
  - escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  le imprese distributrici che non forniscano idonea documentazione di cui all'articolo 59, comma 3, lettera a), della RTDG o che non forniscano gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
  - in particolare, escludere dal riconoscimento di cui al precedente punto le imprese che non dimostrino che le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento del canone siano state destinate dai Comuni all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, poiché è solo questa la destinazione prevista dalle disposizioni di legge che si riflette favorevolmente sul sistema e può quindi configurare un costo riconoscibile in tariffa, in linea con la finalità di cui all'articolo 1 della legge 481/95;
  - su queste basi, procedere al riconoscimento dell'ammontare  $COL_{c,i}$  con riferimento alle località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione alle quali la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, valutando invece come non idonee le istanze di riconoscimento con riferimento alle località di cui alla Tabella 5 dell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione alle quali dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti o non sono stati forniti gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Approvazione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 40 della RTDG, per l'anno 2019*

- 1.1. Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 40 della RTDG, per l'anno 2019, come riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 2**

*Approvazione delle opzioni tariffarie gas diversi, per l'anno 2019*

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65 della RTDG, per l'anno 2019, come riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 2.2 Le opzioni tariffarie gas diversi relative all'impresa BRIONGAS S.r.l. – ID 90 riportate nella Tabella 2 dell'Allegato A sono approvate in via provvisoria.

### **Articolo 3**

*Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2019*

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2019 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, come riportati nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 4**

*Aggiornamento di componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati e dei costi operativi delle tariffe TVD, TVM e COT, per l'anno 2019*

- 4.1 La Tabella 4 e la Tabella 5 della RTDG sono sostituite con la Tabella 4 e la Tabella 5 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 5**

*Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri COL<sub>c,i</sub>*

5.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri COL<sub>c,i</sub>, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le località riportate nella Tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 6**

*Disposizioni finali*

6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*